

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MERCOLEDÌ 8 APRILE 1959

(5^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BARACCO

INDICE

Disegni di legge:

« Disposizioni transitorie concernenti talune categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (159) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE Pag. 55

« Integrazioni all'articolo 2 della legge 17 aprile 1957, n. 270, contenente norme in favore del personale statale in servizio al 23 marzo 1939 » (313) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE 50, 54
AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* . . . 53
BATTAGLIA 52, 54
GIANQUINTO 54
SANSONE 51, 54
ZAMPIERI, *relatore* 50

« Proroga del termine fissato dalla legge 17 aprile 1957, n. 287, per l'utilizzazione dei materiali dei servizi automotociclistici e di naviglio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

e dei materiali radiotelegrafici, telegrafici e telefonici dell'Amministrazione di pubblica sicurezza » (356) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, *relatore* Pag. 55, 56, 57
BATTAGLIA 56, 57
BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno* 56, 57
DONATI 56
GIANQUINTO 56
LEPORE 56
SANSONE 56, 57
SCHIAVONE 56

La seduta è aperta alle ore 10,25.

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, Baracco, Battaglia, Busoni, Donati, Gianquinto, Giraud, Lepore, Marazzita, Molinari, Montagnana, Pessi, Picardi, Sansone, Schiavone, Secchia e Zampieri.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, la senatrice Nenni Giuliana è sostituita dal senatore Alberti.

1ª COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

5ª SEDUTA (8 aprile 1959)

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Amatucci e per l'interno Bisori.

P I C A R D I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Integrazioni all'articolo 2 della legge 17 aprile 1957, n. 270, contenente norme in favore del personale statale in servizio al 23 marzo 1939 » (313)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Integrazioni all'articolo 2 della legge 17 aprile 1957, n. 270, contenente norme in favore del personale in servizio al 23 marzo 1939 ».

Do nuovamente lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

L'articolo 2 della legge 17 aprile 1957, n. 270, si applica agli impiegati in servizio almeno dal 23 marzo 1939 che abbiano comunque conseguito la promozione ai gradi VIII di gruppo A, IX di gruppo B e XI di gruppo C, o alle corrispondenti qualifiche del nuovo ordinamento, anteriormente alla data di entrata in vigore di detta legge ovvero a seguito di esami di concorso in via di espletamento a tale data.

Il personale contemplato nel precedente comma è collocato nei ruoli, con l'anzianità e secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1 — ultima parte — del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448.

Come i colleghi ricorderanno, nel corso di una precedente seduta, il senatore Zotta aveva proposto un emendamento al disegno di legge. Egli dichiara ora di rinunciare all'emendamento stesso. Ritengo, pertanto, che si possa senz'altro procedere nella discussione del provvedimento, rimanendo fermo l'emendamento proposto dal senatore Zampieri, relatore.

Z A M P I E R I , *relatore.* L'emendamento da me proposto aveva avuto il consenso unanime della Commissione e l'approvazione del Governo.

La discussione fu sospesa poichè l'approvazione era subordinata al parere della Commissione finanze e tesoro in merito allo emendamento stesso.

Domando, pertanto, al Presidente se questo parere è pervenuto.

P R E S I D E N T E . Il parere non è ancora pervenuto. Ma poichè sono scaduti i termini per la sua trasmissione possiamo ritenerci liberi di procedere nell'esame del disegno di legge, tanto più che abbiamo la approvazione del Governo.

Z A M P I E R I , *relatore.* Il mio emendamento consisteva nella soppressione del secondo comma dell'articolo unico, fermo restando il primo comma, e nell'aggiunta di un articolo 2.

Per maggiore chiarezza ritengo di dover dare lettura dell'articolo 1 quale risulterebbe con la soppressione del secondo comma:

« L'articolo 2 della legge 17 aprile 1957, n. 270, si applica agli impiegati in servizio almeno dal 23 marzo 1939 che abbiano comunque conseguito la promozione ai gradi VIII di gruppo A, IX di gruppo B e XI di gruppo C, o alle corrispondenti qualifiche del nuovo ordinamento, anteriormente alla data di entrata in vigore di detta legge ovvero a seguito di esami di concorso in via di espletamento a tale data ».

Debbo ricordare ai colleghi che il personale contemplato in questo articolo si vedeva escluso dal computo di questa anzianità perchè aveva conseguito la promozione alle predette qualifiche in base ai normali esami di concorso anteriore all'entrata in vigore della legge 17 aprile 1957, n. 270 oppure a seguito di esami di concorso in via di espletamento a tale data.

Sarebbe quindi equitativo accordare anche a questo personale i benefici della citata legge.

Io proponevo la soppressione del secondo comma dell'articolo unico perchè superfluo, in base a considerazioni già svolte in pre-

cedente seduta, e, poichè risultava che, anche con l'approvazione dell'articolo unico in esame, sarebbe rimasto ancora un numero esiguo di impiegati escluso da questi benefici, proponevo altresì l'aggiunta di un articolo 2 così formulato: « Qualora in una carriera di una Amministrazione non siano state effettuate promozioni in applicazione dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, l'anzianità è stabilita in base alle prime promozioni effettuate nelle altre carriere della stessa amministrazione in applicazione della citata legge 5 giugno 1951, n. 376 ».

Ripeto che di questa disposizione legislativa si avvantaggerebbero circa 12-14 impiegati e precisamente coloro che hanno la qualifica di ragioniere e prestano servizio nella Ragioneria generale dello Stato.

Per scrupolo di coscienza debbo dire che uno degli interessati al disegno di legge si è rivolto a me per sottopormi una sua personale lagnanza: questo provvedimento legislativo, egli diceva, non risolverebbe in pieno la situazione, poichè non a tutto il personale che gode i benefici di cui alla legge del 1957 e a quella antecedente del 1951 cui si riferisce il provvedimento legislativo viene ad essere estesa la stessa anzianità. E' questo è vero, perchè l'anzianità è fluttuante, cioè diversa da Amministrazione ad Amministrazione, in quanto è subordinata alla data sotto la quale è stato bandito il concorso. Io avevo già detto precedentemente che le anzianità decorrono dalla fine dicembre del 1957 ai primi mesi del 1952.

Tuttavia non mi sembrerebbe opportuno che noi riportassimo tutti gli interessati alla stessa anzianità, anche perchè le singole Amministrazioni hanno ritenuto di adeguarsi ai propri bisogni rispettivi quando hanno aperto i concorsi.

Non mi sembra inoltre il caso di prendere in considerazione delle osservazioni che ci vengono da parte di una singola persona che le fa solamente a nome proprio.

Sarei del parere, pertanto, come era nel pensiero unanime della Commissione nella ultima seduta, di accogliere il disegno di

legge con le modifiche da me proposte ed illustrate.

SANSONE. Debbo premettere che in linea di massima sono favorevole al provvedimento, trattandosi di norma che favorisce dei lavoratori e precisamente degli impiegati statali nello sviluppo della loro carriera.

Avrei però delle osservazioni da fare, alcune di forma, altre di merito.

Una questione di forma è questa: noi stiamo trattando un disegno di legge che ha per titolo: « Integrazioni all'articolo 2 della legge 17 aprile 1957, n. 270, contenente norme in favore del personale statale in servizio al 23 marzo 1939 ».

Ora, quando, con l'articolo 2 che viene proposto, si fa riferimento all'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, mi sembra che si ricalchi quel pessimo sistema che è in uso nella legislazione italiana di modificare norme che a loro volta dispongono modifiche di altre precedenti, facendo richiami a differenti articoli di differenti leggi, per cui diventa oltremodo difficile, secondo la nostra modestissima esperienza di giuristi pratici, interpretare una disposizione legislativa.

Quindi, la mia osservazione di forma è questa: se dobbiamo fare una modifica per l'applicazione dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, facciamola a parte.

La questione di merito è questa: ho l'impressione che allarghiamo troppo il contenuto di questo disegno di legge, entrando in un campo in cui non possiamo comprendere esattamente dove arriveremo.

È vero che il relatore ci ha detto, e a lui dobbiamo credere, che si tratta di dieci, dodici casi, ma potrebbero essere anche cento o più.

Pertanto, salvo a sistemare con provvedimento a parte gli impiegati che sono stati danneggiati ingiustamente dall'applicazione dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951 — ma non ne faccio una richiesta specifica — io proporrei alla Commissione che noi approvassimo l'articolo unico con la soppressione del secondo comma, senza prendere in esame l'articolo 2 che si vorrebbe aggiungere.

Noi non conosciamo, ripeto, quale potrebbe essere la conseguenza dell'approvazione dell'articolo 2 che ci viene proposto; riterrei, pertanto, miglior cosa che il problema cui esso si riferisce fosse trattato con un disegno di legge a parte, previo approfondimento da parte della Commissione del problema stesso.

Avrei piacere, per quanto riguarda le mie osservazioni, di conoscere anche il parere del Governo.

BATTAGLIA. Come alcuni colleghi ricorderanno, la legge 17 aprile 1957 fu frutto di un lungo travaglio. Sei, sette proposte di legge si erano avvicinate, molte erano state insabbiate, moltissime erano cadute per la fine della I legislatura, quando si affacciarono alla ribalta di questa Commissione un disegno di legge del senatore Lepore ed un altro dei senatori De Luca Luca ed altri. Ne fui nominato relatore, ripresi in esame tutta la materia, cercai di manipolarla nel migliore dei modi facendone un nuovo disegno di legge al quale abbiamo dato il nome di tutti i parlamentari che, in precedenza, avevano contribuito a mettere in evidenza la questione. Dal miscuglio dei vari disegni di legge, ne uscì, se non ricordo male, uno completamente nuovo da questa Commissione.

Il disegno di legge che era stato proposto aveva più articoli e ne furono approvati solo tre; tra questi tre articoli il primo e il secondo sono quelli ai quali va riferito il nuovo disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro del tesoro.

Io debbo dare il mio consenso a questo disegno di legge così come è stato presentato, senza alcuna modifica, poichè il nostro concetto di legislatori, al momento in cui, in sede deliberante, approvammo la legge 17 aprile 1957, n. 270, era che quel personale avrebbe dovuto avere parità di trattamento. Il nostro pensiero, infatti, era che coloro i quali non si erano avvantaggiati delle precedenti leggi potessero essere ammessi, senza quel famoso esame colloquio, alla promozione ai rispettivi gradi VIII-A, IX-

B e XI-C. Ma nello stesso tempo coloro che gli esami avevano sostenuto e il concorso avevano superato non vi è dubbio che non avrebbero dovuto avere un'anzianità inferiore a coloro che, in funzione della legge n. 270, venivano avvantaggiati e quindi potevano superare il grado che in quel momento essi rivestivano. Che cosa avvenne, invece, in base alla applicazione della legge e secondo le decisioni del Consiglio di Stato? Che coloro i quali non avevano sostenuto gli esami di concorso o erano stati più renitenti agli esami medesimi, o agli esami colloquio, in funzione della legge n. 270 poterono essere promossi per merito comparativo e senza gli esami e nello stesso tempo essere collocati nel ruolo secondo quell'anzianità che si attribuiva in relazione all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955. Di contro ai più diligenti, ai più volenterosi, ai più attivi e preparati, a coloro che non avevano atteso la benevolenza del legislatore per superare il traguardo del grado, non fu riconosciuta la anzianità di cui al decreto presidenziale anzidetto.

Ma questa non era l'idea del legislatore, non fu la mia idea di relatore sulla citata legge n. 270. La mia idea era che tutti avrebbero dovuto avere la stessa anzianità. Questo criterio di giustizia distributiva avrebbe dovuto essere rispettato: ecco perchè sono d'accordo col disegno di legge in discussione così come è stato presentato. Non mi azzarderei all'eliminazione del capoverso che è un chiarimento, una precisazione di come le cose debbano avvenire, nè aggiungerei quell'articolo 2 che è stato proposto dal relatore, perchè non ne comprendo il fondo. Il fondo rimane oscuro, in quanto nella materia le varie Amministrazioni, secondo il mio ricordo, hanno trattato i trentanovisti nella maniera più diversa; e quindi un articolo di quel genere potrebbe portare veramente a gravi inconvenienti.

Pertanto, prima di dare il mio assenso sull'articolo da aggiungere, vorrei un chiarimento che sia veramente suadente per la mia coscienza, col quale cioè mi si dica in che modo e in quali settori dell'Ammini-

strazione questo articolo 2 deve incidere. Solo allora io potrei senz'altro votarlo, ma fino a quando questo dubbio, o quanto meno questa oscurità sussiste, permettetemi di non aderire all'articolo 2 che dovrebbe essere aggiunto come emendamento.

A M A T U C C I, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Non ho bisogno di ripetere quanto è già registrato nei verbali delle precedenti sedute nelle quali venne esaminato il disegno di legge di cui ci stiamo occupando. Praticamente questo disegno di legge di iniziativa governativa ha carattere riparatorio nei confronti di quei « trentanovisti » che avevano sostenuto e vinto, in data anteriore all'entrata in vigore della legge 17 aprile 1957, n. 270 — e cioè prima del 21 maggio 1957 — gli esami di concorso per l'avanzamento, o che anche successivamente avevano ottenuto l'avanzamento attraverso esami in via di espletamento alla data anzidetta, ma che, per una omissione della legge, non avevano potuto usufruire del beneficio della retrodatazione, concessa dalla suddetta legge n. 270 a coloro che prima del 21 maggio 1957 rivestivano il grado inferiore.

Per quanto riguarda le critiche poco fa esposte dal senatore Sansone nei confronti del sistema seguito da molto tempo nei testi legislativi di richiamare altre disposizioni di legge, debbo ricordare che io stesso ho più volte denunciato tale inconveniente, che impedisce al cittadino di poter avere attraverso una semplice lettura della legge la chiara nozione dei suoi diritti. Ma, premesso che si tratta di un problema di carattere generale che noi tutti, senatore Sansone, speriamo di poter risolvere, occorre tuttavia tener presente che, di contro a questa aspirazione, esiste anche la fondamentale esigenza che le leggi mantengano il loro carattere di concisione non disgiunto dalla chiarezza: e in molti casi, per evitare i rimandi, i testi legislativi dovrebbero contenere tanti di quegli articoli da diventare farruginosi e quindi tutt'altro che chiari.

Circa poi le osservazioni del senatore Battaglia sull'articolo aggiuntivo proposto dal

relatore, è necessario in primo luogo individuare qual'è il vero scopo che con detto articolo si vuol raggiungere.

Per tranquillare la Commissione — e per rendere più chiara la mia esposizione, — mi permetto di leggere ciò che l'Ufficio della Riforma ha scritto a proposito dell'emendamento del senatore Zampieri:

« L'emendamento sembra meritevole di accoglimento in quanto è inteso ad eliminare la sperequazione che si è determinata tra il personale anche di una stessa Amministrazione, nei casi in cui, per mancanza di destinatari "trentanovisti" non di ruolo, non era stato, a suo tempo, possibile in alcuni ruoli conferire la promozione ai gradi VIII A, IX B e XI C mediante scrutinio per merito comparativo con effetto retroattivo dal 1951.

« E poichè la legge n. 270 fa rinvio alle date di promozione conferite come sopra indicato, si verifica — si ripete — solo in pochi ruoli, che non essendosi proceduto al conferimento di promozioni a suo tempo, per mancanza di destinatari, non si può ora fissare una decorrenza retroattiva alle promozioni da conferire ai sensi della suddetta legge n. 270 ».

Ora, a mio avviso, proprio questa è la sostanza dell'emendamento.

Il senatore Battaglia ha proposto di lasciare il testo del disegno di legge così come è stato presentato dal Governo, e io posso assicurare che questa era anche la mia intenzione. Bisogna però non dimenticare che l'emendamento Zampieri è stato presentato in concorrenza con quello del senatore Zotta, al quale ero decisamente contrario perchè di più ampia portata.

L'emendamento Zampieri non è che un completamento del disegno di legge e potrebbe benissimo essere esaminato e approvato, tanto più che abbiamo la dichiarazione del Ministero del tesoro che i beneficiari sarebbero pochissimi e quindi la Commissione non deve nutrire alcuna preoccupazione circa la possibilità che le maglie della disposizione si possano allargare in modo allarmante.

Comunque, mentre a nome del Governo mi dichiaro favorevole al disegno di legge, dichiaro che non trovo alcuna difficoltà a

1ª COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

5ª SEDUTA (8 aprile 1959)

che sia approvato anche l'emendamento proposto dal senatore Zampieri, tuttavia, per quanto riguarda quest'ultimo, mi rimetto completamente alle decisioni della Commissione.

GIANQUINTO. Manca però il parere della Commissione finanze e tesoro!

PRESIDENTE. Noi non abbiamo mancato di sollecitarlo: ma purtroppo non ci è ancora pervenuto.

SANSONE. Dopo i chiarimenti dell'onorevole Sottosegretario, noi potremmo anche essere d'accordo; ma premesso che, comunque, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere modificato, ci permettiamo di rilevare — dato che in fondo proprio questo è il compito dell'opposizione — che non conosciamo a quanto ammonti l'onere dello emendamento.

Senza alcuna intenzione di voler mancare di riguardo alla pubblica Amministrazione — verso la quale siamo anzi molto rispettosi — crediamo necessario osservare che nel caso in esame si tratta di funzionari della Ragioneria generale dello Stato: e il giudizio favorevole della Ragioneria generale dello Stato è quindi quello dell'Amministrazione interessata.

Per questo noi chiediamo di conoscere quale sia il parere della Commissione finanze e tesoro, nonché della Corte dei conti.

Infatti, che cosa succederebbe se la Corte dei conti non fosse d'accordo?

Noi, ripeto, non siamo contrari alla sostanza del provvedimento, ma non possiamo accettare che al testo del disegno di legge sia aggiunto l'articolo 2 così come è stato proposto, senza conoscere i pareri della Corte dei conti e della Commissione finanze e tesoro, o almeno di quest'ultima.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Nella seduta del 17 marzo era stato chiesto il parere della 5ª Commissione, e ora apprendo che detto parere non è pervenuto...

PRESIDENTE. In quella seduta io stesso avevo chiesto il rinvio della discussione, perchè avevo ritenuto necessario conoscere detto parere. Di conseguenza non ho alcuna difficoltà — dato che non si tratta di un provvedimento urgentissimo — a un nuovo rinvio. Nel frattempo solleciterò la Commissione finanze e tesoro affinché ci mandi il suo parere.

SANSONE. Mi permetto però di insistere sulla modificazione del titolo del disegno di legge, che deve essere completato delle necessarie indicazioni, e in particolare con il richiamo alla legge 7 giugno 1951: altrimenti il provvedimento non sarebbe compreso da nessuno, eccettuati, s'intende, i 13 interessati...

BATTAGLIA. Ho detto poco fa di essere perplesso circa la portata dell'articolo che si vorrebbe aggiungere al testo del disegno di legge, del quale comunque — come giustamente ha proposto il senatore Sansone — si dovrebbe, ove si approvasse il suddetto articolo aggiuntivo, modificare l'intestazione.

Sono perplesso per una ragione semplicissima: e cioè per il fatto che, è bene ricordarlo, la legge 7 giugno 1951 non è stata integralmente applicata presso tutte le Amministrazioni. Per esempio non è stata applicata presso l'Amministrazione delle poste, e in modo *sui generis* presso l'Amministrazione delle ferrovie perchè si disse allora — credo anche da parte del Consiglio di Stato — che trattandosi di aziende di Stato, e quindi di qualcosa di diverso dalla Amministrazione statale vera e propria, le disposizioni di quella legge non dovevano essere applicate.

Ora io non vorrei che un articolo come quello proposto, così generico nella sua forma, finisse col portare a quei pochissimi funzionari non la pace cui aspirano e che noi vorremmo loro dare, bensì la confusione.

PRESIDENTE. Mi pare dunque che siamo tutti d'accordo circa il rinvio, in attesa di conoscere il parere della Commissione finanze e tesoro.

Poichè non ci sono osservazioni, il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« Disposizioni transitorie concernenti talune categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (159)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni transitorie concernenti talune categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Comunico ai colleghi che i senatori Battaglia e Lepore, sciogliendo una riserva fatta a suo tempo, hanno presentato alcuni emendamenti a questo disegno di legge.

Poichè è necessario avere il parere della Commissione finanze e tesoro sugli emendamenti stessi, riterrei opportuno che la discussione del disegno di legge fosse rinviata. Pertanto, se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge proseguirà in una prossima seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga del termine fissato dalla legge 17 aprile 1957, n. 287, per l'utilizzazione dei materiali dei servizi automotociclistici e di naviglio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei materiali radiotelegrafici, telegrafici e telefonici dell'Amministrazione di pubblica sicurezza » (356)

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine fissato dalla legge 17 aprile 1957, n. 287, per l'utilizzazione dei materiali dei servizi automotociclistici e di naviglio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei materiali radiotelegrafici, telegrafici e telefonici dell'Amministrazione di pubblica sicurezza ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura e sul quale riferirò io stesso:

Articolo unico

È prorogato al 30 giugno 1961 il termine fissato dalla legge 17 aprile 1957, n. 287, per l'utilizzazione dei materiali dei servizi automotociclistici e di naviglio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei materiali destinati ai collegamenti radiotelegrafici, telegrafici e telefonici dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.

Onorevoli colleghi, le Forze Armate, l'Arma dei Carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza ed infine quello delle Guardie di pubblica sicurezza, come è noto, hanno in dotazione materiale di artiglieria e di armamento vario, automotociclistico, di naviglio, oltrechè materiale radiotelegrafico, telegrafico e telefonico.

Tale materiale necessariamente va soggetto a deterioramento per usura, ma soprattutto, — in dipendenza del progresso tecnico-scientifico in continuo sviluppo — in uno spazio di tempo anche breve diviene insufficiente ed inadatto ad un congruo funzionamento. Di qui la necessità, per ovvie ed intuitive ragioni, di provvedere al suo ammodernamento, liberando i depositi ed i magazzini da inutili materiali (ormai superati dall'evolversi della tecnica e non più convenientemente utilizzabili perchè non più rispondenti alle esigenze moderne).

Sorge quindi l'opportunità di procedere alla alienazione del suddetto materiale per mezzo della vendita con il reintegro del ricavato al bilancio dello Stato ed alla sua permuta con altro materiale più conveniente.

A questa necessità soccorrono la legge 20 giugno 1956, n. 614, le disposizioni del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, della legge 6 novembre 1948, n. 1473, della legge 13 ottobre 1950, n. 926, e degli articoli 2 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 962. Da tali disposizioni era esclusa l'Amministrazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per cui si ravvisò la necessità di estendere la facoltà di cui trattasi anche a detta Amministrazione con la legge 17 aprile 1957, n. 287.

1° COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

5ª SEDUTA (8 aprile 1959)

In detta legge è fissato come termine utile per l'utilizzazione del materiale auto-motociclistico, di naviglio, radiotelefonico, telegrafico e telefonico il 2 maggio 1959.

Poichè il quantitativo del materiale da vendere e da permutare è ancora assai ingente, si ravvisa l'opportunità di prorogare detto termine al 30 giugno 1961, e ciò per poter svolgere le operazioni relative salvaguardando gli interessi dell'Amministrazione, poichè è evidente che, portando sul mercato in un lasso di tempo ristretto un notevole quantitativo di materiale, che per sua natura non è di facile realizzo, si determinerebbe un ribasso di prezzo in misura più che notevole, con evidente danno dell'Erario.

Soccorre ancora un'altra considerazione e cioè che analoga proroga è già stata concessa per altre Amministrazioni dello Stato.

Per le suesposte sommarie considerazioni il vostro relatore esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione.

SANSONE. Ci rendiamo conto della necessità, per le Amministrazioni, di sistemare questo materiale ormai fuori uso; ma la proroga del termine ci sembra un pò eccessiva. È vero che si fa riferimento al termine già concesso all'Amministrazione della Guardia di finanza, ma faccio notare che il termine concesso alla Guardia di finanza poteva avere motivo perchè si trattava di naviglio. La difficoltà di esitare delle motovedette o dei rimorchiatori è maggiore che non quella di esitare automobili e motociclette o l'altro materiale in questione.

Ora noi riteniamo che più il tempo passa e più questo materiale si deprezza. L'argomento a favore del disegno di legge che, data l'ingente quantità di materiale, si saturerebbe il mercato con conseguente abbassamento di prezzo, è valido fino ad un certo punto, poichè di contro, se questo materiale per l'inerzia che talvolta rallenta l'azione della burocrazia, rimarrà per molto tempo in magazzino, diminuirà il prezzo ugualmente e con uguale gravissimo danno.

Pertanto io riterrei opportuno, lasciando da parte il termine concesso alla Guardia di

finanza, che ha delle apparecchiature speciali, un emendamento a questo disegno di legge, inteso a prorogare il termine al 30 giugno 1960. Mi sembra questo un termine ragionevole e che tornerebbe a tutto vantaggio dell'Erario.

LEPORE. Ma dobbiamo considerare che ai Carabinieri e alle Guardie di finanza si è dato lo stesso termine. Ci deve essere un motivo logico!

SANSONE. Il motivo logico l'ho dato.

PRESIDENTE, relatore. Possiamo rispondere che tra questo materiale c'è anche il naviglio.

SCHIAVONE. Mi unisco all'osservazione del Presidente. Nel titolo è nominato anche il naviglio. Modificando la proposta bisognerebbe modificare anche il titolo. Mi sembra che l'obiezione sollevata dal collega Sansone non abbia ragione di essere dal momento che nel titolo leggiamo la parola: « naviglio ».

DONATI. Vorrei osservare che, a mio avviso, non dovrebbe stabilirsi alcun termine, poichè anno per anno l'Amministrazione si trova nella necessità di mutare o di vendere il materiale per sostituirlo con altro nuovo. Scaduto il termine fissato, noi ci troveremmo a fare un'altra legge per risolvere di nuovo il problema del materiale accumulatosi.

GIANQUINTO. Desidero fare un'osservazione di forma: mi pare che il titolo del disegno di legge dica il contrario del suo contenuto. Infatti « Proroga del termine fissato per l'utilizzazione », significa « per l'impiego » di questo materiale.

BATTAGLIA. Faccio osservare che vendere una cosa che è in disuso significa utilizzarla.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Mi limito ad osservare che la legislazione deve essere organica. Abbiamo

una legge per il Corpo della guardia di finanza che prevede l'utilizzazione di materiali dei servizi automotociclistici e del naviglio, abbiamo una successiva legge per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che concerne ugualmente l'utilizzazione di materiali di servizi automotociclistici, di naviglio, e dei materiali radiotelegrafici, telegrafici e telefonici. Il termine fissato per la legge riguardante il Corpo delle guardie di finanza è stato prorogato al 30 giugno 1961; si tratta ora di prorogare il termine riguardante il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Come è possibile che la legislazione stabilisca che il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deve vendere i materiali entro un dato termine e la guardia di finanza entro un termine più ampio?

Per ragioni di organicità il termine deve essere il medesimo.

Io sono quindi contrario all'emendamento che è stato presentato dal senatore Sansone, e chiedo che il disegno di legge venga approvato così com'è.

BATTAGLIA. Raccomando che si proceda con sollecitudine, poichè, per quanto riguarda l'utilizzo dei materiali attraverso la vendita, voi mi insegnate che è necessario che avvenga al momento opportuno. Se una macchina che oggi vale dieci la vogliamo vendere fra due anni, al momento della vendita varrà tre; lo Stato potrebbe quindi su-

bire una perdita. Mi sembra pertanto che la mia raccomandazione non sia infondata.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo accetta la raccomandazione del senatore Battaglia.

SANSONE. Insisto sull'emendamento da me presentato e ne faccio una questione di principio; se si è commesso un errore non lo si deve ripetere.

PRE S I D E N T E. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

A questo disegno di legge è stato presentato dal senatore Sansone un emendamento tendente a sostituire alle parole « è prorogato al 30 giugno 1961 » le altre « è prorogato al 30 giugno 1960 ».

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Sansone.

(Non è approvato).

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,10.

Dott MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari